



COMUNE DI AVELLINO

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO DELLE STRUTTURE SPORTIVE
DEL TERRITORIO COMUNALE**

- Art. 1** - Finalità ed ambito di applicazione;
- Art. 2** - Beni immobili concedibili in uso a terzi;
- Art. 3** – Concessione d’uso;
- Art. 4** – Convenzione e deposito cauzionale;
- Art. 5** – Verbale di consegna;
- Art. 6** – Responsabilità del concessionario;
- Art. 7** - Modalità di utilizzo da parte dei concessionari;
- Art. 8** - Pulizia della struttura;
- Art. 9** - Disciplina generale dei canoni;
- Art. 10** - Modalità di pagamento del canone;
- Art. 11** - Decadenza e revoca dell’assegnazione;
- Art. 12** - Controlli e Ispezioni;
- Art. 13** – Rinvio;
- Art. 14** – Disposizioni finali.

Articolo 1

Finalità ed ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina l'utilizzo in concessione d'uso delle Strutture Sportive site nel territorio del Comune di Avellino al fine di garantire l'interesse pubblico dell'intera cittadinanza alla fruizione degli impianti e alla pratica delle discipline sportive nonché' la massima funzionalità e manutenzione. Gli impianti sportivi comunali sono costituiti da uno o più spazi d'attività omogenee o complementari che, unitamente alle strutture pertinenti, sono finalizzate all'attività sportiva. Tali strutture sono destinate all'uso pubblico e servono alla pratica dello sport agonistico, dilettantistico e professionistico, per il tempo libero dei cittadini nonché per favorire l'aggregazione o la solidarietà sociale.

Articolo 2

Beni immobili concedibili in uso a terzi

1. L'amministrazione comunale garantisce alle diverse categorie di utenze la possibilità di accesso agli impianti, in particolare il Comune di Avellino è proprietario delle seguenti strutture sportive:

- Stadio Partenio Lombardi
- Palestra comunale Stadio Partenio-Lombardi
- Palazzetto dello Sport Giacomo del Mauro
- Campo Coni
- Campo Sportivo A. Roca San Tommaso
- Campo Sportivo Borgo Ferrovia
- Campo Calcetto Rione Mazzini
- Struttura Flipper Rione Parco
- Tendostruttura Campo Coni
- Palestra comunale di San Tommaso
- Bocciodromo Comunale Picarelli
- Bocciodromo Comunale San Tommaso
- Palestre scolastiche:
 - Scuola primaria Regina Margherita
 - Scuola media Leonardo Da Vinci
 - Scuola primaria V Circolo Palatucci
 - Scuola primaria Francesco Tedesco Via Fontanatetta
 - Scuola primaria Rione Mazzini
 - Scuola primaria Rione Parco
 - Scuola primaria S. Tommaso, Tedesco, Rione S. Tommaso
 - Scuola primaria Via Roma
 - Scuola primaria Via Colombo
 - Scuola media Dante-Perna di Valle
 - Scuola media Dante-Perna Via Maffucci
 - Scuola media Solimene
 - Scuola media Enrico Cocchia, Scuola media Tedesco, Rione S. Tommaso in S. Tommaso
 - Scuola media Tedesco, Rione S. Tommaso in Via Fontanatetta.

Articolo 3

Concessione d'uso

1. La struttura viene concessa solo a chi ne abbia fatto debita richiesta scritta al Dirigente

Settore Gestione Patrimonio dell'Ente - Ufficio Patrimonio del Comune di Avellino da inviare solo ed esclusivamente a mezzo pec, all'indirizzo: ufficioprotocollo@cert.comune.avellino.it;

2. La domanda deve indicare il giorno e l'ora richiesti, nonché i dati anagrafici, fiscali, recapiti telefonici e pec, dell'associazione sportiva (o similari) o del suo rappresentante legale, oltre i seguenti documenti:
copia del documento di identità,
modello di affiliazione anno sportivo in corso,
copia Statuto,
organico istruttori e copia delle ricevute dei versamenti effettuati a favore del Comune di Avellino per l'utilizzo delle strutture per l'anno sportivo in corso;
3. L'utilizzo degli impianti sportivi comunali dovrà essere regolato da apposita concessione/convenzione amministrativa e dà diritto ad esercitare esclusivamente le attività sportive indicate nella concessione/convenzione stessa.
4. La domanda deve pervenire, entro e non oltre il 15 Settembre di ogni anno, per l'anno successivo;
5. Il Comune, per la suddivisione degli spazi orari di utilizzo garantendone la fruizione da parte della generalità dei cittadini richiedenti, singoli o associati, e con parità di trattamento, laddove dovessero pervenire più di una domanda per la stessa struttura, a parità di condizioni seguirà le seguenti priorità:
 - a) svolgimento dell'attività agonistica;
 - b) svolgimento dell'attività giovanile;
 - c) svolgimento di attività saltuarie, ricreative, del tempo libero ed amatoriale; per la suddivisione degli spazi orari di utilizzo garantendone la fruizione da parte della generalità dei cittadini richiedenti, singoli o associati, e con parità di trattamento;
6. La concessione può essere temporaneamente sospesa previo preavviso, quando ne esistono le necessità da parte dell'Amministrazione Comunale;
7. L'Amministrazione darà priorità alle Associazioni Sportive aventi sedi legali nel territorio del Comune di Avellino ed alle attività extra curricolari delle Scuole presso le quali sono presenti le palestre di cui all'Art. 2;
8. Le strutture non adibite ad uso scolastico potranno essere assegnate dalle ore 8:00 alle ore 22:00 mentre le strutture in uso alle scuole potranno essere assegnate solo negli orari extra scolastici.
9. Gli impianti sportivi comunali verranno affidati con il rispetto delle seguenti priorità:
 - A. scuole di Avellino di norma nelle ore antimeridiane;
 - B. società sportive gruppi o associazioni aventi sede nel territorio di Graniti;
 - C. alle società sportive, gruppi od associazioni aventi sede in altri comuni;
 - D. a istruttori qualificati e ai soggetti privati.
10. La concessione di cui ai soggetti privati (art. 3 punto 9) potrà avvenire: - di volta in volta all'atto della richiesta, previa verifica della disponibilità dell'impianto.
11. E' fatto obbligo per i richiedenti e successivi assegnatari la presentazione di una polizza RC, oltre che la presentazione di una cauzione a garanzia di cui al successivo art. 4.

“Note art. 3

Nella tipologia dell'attività agonistica, rientrano quelle attività sportive praticate continuamente, sistematicamente ed esclusivamente in forme organizzate dalle società sportive, enti di promozione sportiva, riconosciuti dalle federazioni sportive nazionali e/o dal CONI. Tali attività devono avere lo scopo di conseguire prestazioni sportive di livello significativo;

Nella tipologia dell'attività giovanile, rientrano quelle attività svolte dalle società sportive ed enti di promozione sportiva finalizzate all'avviamento dell'attività sportiva giovanile e l'attività didattica giovanile; Nella tipologia di attività saltuarie, ricreative del tempo libero ed amatoriale, rientrano: - le attività svolte da soggetti diversi dalle società sportive affiliate a federazioni sportive nazionali o affiliate ad enti di

promozione sportiva; - l'attività svolta dalle società sportive affiliate a federazioni sportive nazionali o affiliate ad enti di promozione sportiva, non rivolta all'agonismo bensì finalizzata ad attività di 5 tipo ricreativo e di benessere; - l'esercizio di attività sportive da parte dei privati."

Articolo 4

Convenzione e deposito cauzionale

- 1.**La concessione avverrà previa sottoscrizione della convenzione, con obbligo di versamento di una cauzione a garanzia dell'adempimento degli obblighi previsti nel Regolamento e nella convenzione, da versare mediante deposito infruttifero sul conto corrente intestato alla Tesoreria comunale;
- 2.** La cauzione verrà incamerata dal comune in caso di accertato danno alle strutture ed attrezzature o di danno derivante comunque dalla violazione degli obblighi a carico del concessionario. Alla scadenza della concessione la cauzione viene restituita al concessionario previa verifica da parte del Servizio comunale Sport del rispetto da parte del concessionario delle obbligazioni poste a suo carico. Nell'ipotesi che durante il periodo di validità della concessione il Comune prelevi la cauzione per accertati danni, il concessionario è tenuto a reintegrare la cauzione negli importi stabiliti nel presente Regolamento.

Articolo 5

Verbale di consegna

- 1.** All'atto della concessione verrà redatto, in contraddittorio con l'assegnatario, un verbale di consegna degli impianti e delle attrezzature attestanti lo stato in cui si trovano;
- 2.** Il concessionario rimane responsabile di tutte le attrezzature descritte, mobili ed immobili o suppellettili, sino a quando non sarà restituita al Comune la disponibilità del tutto, da accertarsi a mezzo verifica, sempre in contraddittorio, risultante da apposito verbale;
- 3.** Il Comune di Avellino terrà conto del normale deterioramento imputabile ad idoneo e corretto utilizzo delle attrezzature;
- 4.** Sono vietate modifiche di qualsiasi natura ai beni e agli impianti dati in concessione che non vengano autorizzate.
- 5.** Le eventuali migliorie apportate dal concessionario, anche se autorizzate dal Comune di Avellino, non potranno essere oggetto di negoziazione dei canoni da versare né tantomeno presuppongono il sorgere di alcun diritto al rimborso e/o indennizzo in favore di chi le ha effettuate.

Articolo 6

Responsabilità del concessionario

- 1.** Il concessionario e per esso il proprio rappresentante legale è responsabile della custodia dei locali durante le ore di utilizzo da parte delle loro società.
- 2.** Il Comune non risponde di alcun danno che possa derivare a persone o cose in seguito ad incidenti durante allenamenti, gare, manifestazioni ed altri usi di ogni genere del Campo Sportivo;
- 3.** Con la sottoscrizione della convenzione l'assegnatario esonera il Comune di Avellino da qualsivoglia responsabilità per danni cagionati a terzi;
- 4.** Il concessionario è ritenuto responsabile di ogni danno, tanto se imputabile ad essi personalmente, quanto se prodotto da terzi, nel rispetto dell'obbligo della vigilanza e della custodia delle persone e delle cose ai sensi e per gli effetti dell'art. 1768 C.C.;

Articolo 7

Modalità di utilizzo da parte dei concessionari

Gli assegnatari, a pena di revoca dell'assegnazione, sono tenuti a rispettare scrupolosamente le seguenti direttive:

- l'ingresso nella struttura deve avvenire al massimo 15 minuti prima dell'inizio dell'allenamento senza peraltro soffermarsi, trattenersi o sostare se non negli spogliatoi designati,
- dovrà essere scrupolosamente osservato l'orario assegnato, con particolare riguardo a quello del termine dell'allenamento, che, comunque, non potrà protrarsi oltre la mezz'ora dal termine dell'allenamento stesso;
- durante l'utilizzo della struttura, gli atleti della successiva Società o corso, in attesa dell'orario di inizio del proprio turno di allenamento, non dovranno accedere nel recinto del campo sino all'inizio del loro turno;
- sui campi di gioco delle palestre saranno ammessi solo gli atleti che indossano attrezzatura idonea allo svolgimento dell'attività sportiva;
- nella struttura potranno accedere esclusivamente gli atleti tesserati o tesserandi appartenenti alla Società sportiva che dovrà svolgere, secondo l'orario assegnatole, il proprio allenamento;
- non è consentito l'ingresso in campo di estranei o di altri atleti, a meno che non siano stati invitati dalla Società sportiva a cui è stato concesso il permesso di allenamento della propria squadra;
- in ogni caso il concessionario risponderà anche del comportamento dei non-atleti presenti nella palestra in quanto obbligato alla custodia dei locali a norma degli artt. 1768 e seguenti del c.c.;
- nella struttura dovrà essere imposto il divieto di fumare;
- le Società sportive convenzionate sono tenute a fornire al Comune gli elenchi dei propri iscritti, nonché a differenziare le richieste di utilizzo del complesso sportivo a seconda delle fasce dei propri aderenti;

Articolo 8

Pulizia della struttura

1. Il concessionario assume l'obbligo di garantire a proprie spese e per ogni giorno di utilizzo la corretta pulizia delle strutture e in particolare degli spogliatoi, servizi igienici, corridoi e dei campi da gioco;
2. Non essendo possibile a tal fine - per l'uso continuativo degli impianti - la pulizia al termine dell'utilizzo di ogni turno, tutti i concessionari provvederanno di comune accordo ad effettuare le operazioni di pulizia al termine dell'uso giornaliero degli impianti, suddividendone la spesa pro quota, in modo tale da consentire l'utilizzo degli impianti in tempo utile per il giorno successivo o comunque per l'uso scolastico.

Articolo 9

Disciplina generale dei canoni

1. L'uso della struttura e degli spogliatoi è concesso gratuitamente alle scuole del Comune di Avellino;
2. I richiedenti sono tenuti al pagamento di una tariffa oraria differenziata per la tipologia di impianto, come da schema desunto dalla Delibera di G.C. n. 59 del 23.3.2020 allegato al presente Regolamento;
3. per le Associazioni sportive che si occupano di soggetti disabili l'utilizzo della struttura è

concessa a titolo gratuita;

4. le manifestazioni sportive ed extrasportive organizzate a scopo di beneficenza, patrocinate dal Comune, sono esonerate dal pagamento del canone. Al termine della manifestazione gli organizzatori dovranno presentare una rendicontazione agli uffici competenti presso il Comune;

5. le attività sportive organizzate dalle Scuole sono esonerate dal pagamento del canone;

6. Il Dirigente Responsabile potrà autorizzare la sostituzione del pagamento delle tariffe con l'acquisto di attrezzature sportive necessarie alla palestra, di importo almeno pari a quello derivante dall'utilizzo annuo secondo gli orari assegnati nella convenzione di cui all'art 3 del presente Regolamento;

7. La Giunta comunale, nel rispetto della ripartizione delle competenze previste nel TUEL approvato con Dlgs n. 267 / 2000, stabilisce annualmente le tariffe per l'uso delle palestre da parte dei soggetti richiedenti, nel rispetto della disciplina generale stabilita dal Consiglio.

Articolo 10

Modalità di pagamento del canone

1. I pagamenti relativi all'uso della struttura assegnata avvengono in due rate con scadenza al 31 marzo ed al 31 giugno di ogni anno mediante versamento sul C.C.P. intestato al Comune di Avellino con trasmissione al Comune delle relative ricevute di pagamento;

2. Eventuali inadempienze saranno causa di revoca immediata della concessione con conseguenziale divieto di accesso alla struttura assegnata. Il pagamento sarà effettuato per l'intero importo stabilito in convenzione indipendentemente dall'uso effettivo della struttura;

3. Per l'uso saltuario o occasionale al di fuori degli orari concordati, il pagamento dovrà essere corrisposto in anticipo, secondo le modalità di cui al comma 1 del presente articolo;

4. L'assegnatario che riceve la struttura in forma gratuita, così come previsto e disciplinato dall'art Art. 9 del presente regolamento è tenuto a fornire idonea e comprovante documentazione dei requisiti per cui si chiede l'assegnazione gratuita;

5. Il Comune di Avellino, in ogni caso, si riserva la facoltà di chiedere tutti i documenti ritenuti necessari prima di procedere all'assegnazione della struttura.

Articolo 11

Decadenza e revoca dell'assegnazione

1. In caso di inosservanza degli obblighi a carico del concessionario, oppure per motivi di preminente interesse pubblico, l'Amministrazione comunale potrà adottare provvedimenti di autotutela, previa comunicazione di avvio del procedimento ex legge previsto, consistente nella revoca della concessione d'uso;

2. La revoca della concessione ha effetto dalla data di ricevimento della comunicazione al Responsabile della intervenuta esecutività;

3. La revoca della concessione comporta di diritto lo scioglimento della convenzione sottoscritta con il Comune di Avellino;

4. La revoca della concessione potrà essere disposta di diritto anche nel caso in cui l'assegnatario ponga in essere azioni finalizzate alla variazione della destinazione d'uso della struttura assegnata, nell'ipotesi di mancato utilizzo o utilizzo differente da quello previsto in convenzione.

Articolo 12

Controlli e Ispezioni

Il Comune può, in qualsiasi momento, ispezionare le strutture assegnate, per constatare lo stato di manutenzione e conservazione.

Articolo 13

Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le norme di legge e regolamentari che disciplinano l'attività dell'amministrazione comunale.

Articolo 14

Disposizioni Finali

- 1.** Il presente Regolamento entrerà in vigore dal giorno successivo alla data di esecutività della deliberazione di Consiglio comunale di approvazione del medesimo.
- 2.** Tutte le assegnazioni vigenti, concesse nelle more dell'approvazione del presente Regolamento, saranno soggette ai vincoli ed alle direttive qui riconosciute ed approvate.